DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2023, n. 411

Proroga in emergenza, dal 01/04/2023 al 30/06/2023, del Servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario nell'ambito del Contratto rep. n. 011020 del 29.12.2009 tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e in attuazione della DGR n. 2182/2020. Indirizzi per la successiva sottoscrizione del Contratto di Servizio.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità Luciana Prosperi, confermata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL e dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.

VISTI

- il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii. (in particolare il Regolamento (CE) 2338 del 14.12.2016), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento a:
 - art. 5, par. 6, relativo all'affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia:
 - art. 4, par. 4, relativo alla possibilità di estendere, sino al 50%, la durata del contratto di servizio in caso di apporto di beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura del servizio;
 - art. 7, par. 2 e 3, relativi agli adempimenti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a carico dell'Autorità competente, in caso di aggiudicazione diretta, rispettivamente un anno prima e nell'anno successivo all'aggiudicazione;
- la Comunicazione della Commissione UE (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - l'articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non in concessione a FS SpA;
 - l'articolo 17 che stabilisce che gli Enti competenti definiscano obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi;
 - l'articolo 18 che prevede che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sia regolato dai contratti di servizio;
- la Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi della procedura di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di cui all'art. 5 del citato Regolamento (CE) 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore;
- il Decreto-Legge n. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all'obbligo di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica "sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste", e art. 34-octies "Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale;
- l'art. 37 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22

- dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- l'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Misure sul trasporto pubblico locale";
- il D.M. Trasporti 28 marzo 2018, n. 157 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 84, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, definisce i costi standard per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l'applicazione degli stessi;
- la Legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti", la quale riconosce al sistema ferroviario pugliese il ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale;
- la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" e ss. mm. e ii.;
- la Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali e ss. mm. e ii.";
- D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico";
- D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie".

VISTI altresì

- il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- il D.Lgs. n. 17 aprile 2014 n. 70 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario";
- il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (allegato alla delibera del Consiglio dell'Autorità per la regolazione dei Trasporti n.52 del 4 luglio 2014);
- l'art. 2 c. 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che fissa le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali;
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 94/CU recante le linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali ai sensi del sopra richiamato articolo della L. 244/2007;
- la Delibera ART n. 106/2018 recante "Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie";

CONSIDERATO CHE

- in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso la L.R. n. 24/2012, l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di estensione almeno provinciale;
- tale impostazione risulta, inoltre, coerente con la disciplina indicata nell'art. 48 del decreto-legge
 24 aprile 2017, n. 50, ove è ribadito l'obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo;
- la L.R. n. 24/2012 regolamenta ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all'interno di

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l'organizzazione dei servizi sia riservata all'Organo di Governo d'Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione;

- la medesima legge regionale, all'art. 23, c. 1, lett. b) istituisce, un Ambito Territoriale Ottimale di estensione regionale che, tra l'altro, comprende anche i servizi ferroviari. Tale istituzione è resa definitiva, secondo quanto previsto dal c. 1 del citato art. 23 della stessa legge, a fronte dell'approvazione del Piano Triennale dei Servizi di TPRL intervenuta con DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 16/2008;
- per ciò che attiene i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale, la medesima Legge regionale, all'art. 19, c. 1 identifica nell'Ente Regione Puglia l'Organo di Governo del relativo Ambito;
- a mente della L.R. n. 18/2002 il Piano Triennale dei Servizi di TPRL, approvato con la citata DGR n.
 598/2016, tra le altre cose ha definito:
 - l'insieme dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con indicazione dei servizi minimi
 - l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini;
- con la Deliberazione 9 dicembre 2019, n. 2304 "L.R. n. 18/02 Determinazione dei servizi minimi di TPRL ex art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e dei costi standard quale riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL. Attribuzione delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (FRT)" la Giunta regionale, tra l'altro, ha determinato la stima del livello dei servizi minimi ferroviari (paragrafo 3.2.1) in 13'867'868 trenixkm/anno.

CONSIDERATO altresì che:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 contiene disposizioni concernenti l'organizzazione e il finanziamento, nell'ambito degli Stati membri, dei servizi pubblici di trasporto di persone, compresi i servizi di trasporto locale e regionale tramite ferrovia, gravati da obblighi di servizio pubblico;
- ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 6 dell'art. 5 del medesimo regolamento europeo, con specifico riferimento ai contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale ferroviario, è concesso alle autorità competenti, di affidare in via diretta tali contratti, salvo il caso in cui vi sia un espresso divieto in tal senso nella legislazione nazionale e fatta eccezione per forme di trasporto su rotaia diverse da quella ferroviaria, quali ad esempio metropolitana o tram;
- l'affidamento diretto non esenta dal rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e da una adeguata pubblicità e a tal fine l'art. 7 del Reg. 1370 prevede:
 - a) la pubblicazione annuale di una relazione sugli obblighi di servizio relativi agli operatori prescelti, sulle compensazioni ed i diritti di esclusiva;
 - b) la pubblicazione, un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, di un Avviso sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente informazioni minime quali il nome e indirizzo dell'autorità competente, il tipo di aggiudicazione previsto, i servizi ed i territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione nonché la data di inizio e di durata del contratto;
- il medesimo paragrafo 2 dell'art. 7 prevede inoltre al comma 3, che qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l'autorità competente è tenuta a pubblicare al più presto la conseguente rettifica, rimanendo in ogni caso impregiudicata la data di avvio dell'aggiudicazione diretta o del bando di gara;
- quanto alla legislazione nazionale, l'art. 61 della L. 99/2009 e ss.mm.i, espressamente consente nell'ordinamento italiano il ricorso all'affidamento diretto ai sensi del citato par. 6 dell'art. 5 del Reg. (CE) 1370/2007;

DATO ATTO CHE:

l'articolo 16-bis, c. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre
 2012, n. 228, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri

- del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, (FNT), cui la Regione Puglia ha accesso;
- il DPCM 11 marzo 2013 e ss. mm. e ii. ha disciplinato i criteri e le modalità con cui ripartire il medesimo fondo tra le Regioni aventi diritto, tenendo conto dei principi fissati dal c. 3, art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fissando, all'art. 1, la "Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario";
- l'articolo 27, comma 2, del *decreto-legge* 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 indica, tra gli altri, i seguenti criteri di riparto del medesimo fondo, da applicare sin dal 2020:
 - a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi [...];
 - b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. [...]
 - c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al DM 11 novembre 2014 [...]";
- il c. 9 del medesimo art. 16-bis prevede che "La regione non può avere completo accesso al Fondo (..) se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3"

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia ha sottoscritto con le società Ferrovie Appulo Lucane, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano e Ferrovie del Sud Est, esercenti servizi di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico sostitutivo e integrativo ex art. 8 del D.Lgs 422/97, appositi contratti di servizio sulla base di schema approvato con DGR n. 2140/2009, disciplinanti organicamente il servizio di trasporto ferroviario, il servizio di trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo del trasporto ferroviario e il servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- con particolare riferimento alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (di seguito, per brevità, Ferrovie del Sud Est o anche FSE) la Regione ha sottoscritto il "Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale" (rep. n. 011020 del 29.12.2009) avente durata di sei anni, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015. La disciplina contrattuale prevede esplicitamente, all'art. 3, la possibilità di rinnovare il medesimo contratto per ulteriori sei anni;
- con DGR n. 1453 del 02.08.2013 al Giunta regionale ha disposto, anche nel caso specifico di Ferrovie del Sud Est, di non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto di servizio in essere, prorogandone la scadenza di ulteriori sei anni, sino al 31/12/2021;
- con DGR n. 1480/2017, approssimandosi la scadenza del 30 settembre 2017 fissata dall'art. 27 del D.L. 50/2017 per procedere agli adempimenti di cui al comma 2, lett. d) del medesimo articolo, anche al fine di scongiurare eventuali riduzioni del riparto del Fondo Nazionale Trasporti, la Giunta regionale ha disposto il nuovo affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario, ai sensi dell'art. 5, par. 6 del Reg. CE n. 1370/2007, in favore delle società Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano, a partire dal 1° ottobre 2018 e sino al 31 dicembre 2027, prorogabile nel limite massimo del 50%, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 4 del Reg. CE 1370/2007, avendone le stesse avanzato richiesta ed essendosi esse dichiarate disponibili ad effettuare un programma di investimenti, anche con risorse a proprio carico, di rinnovo e potenziamento del parco rotabile;
- la medesima DGR n. 1480/2017 ha disposto inoltre, per i servizi di cui al Contratto di servizio di FSE del 2009, di procedere al relativo affidamento con gara pubblica, ai sensi dell'art. 5, par. 3 del reg. (CE) n. 1370/2007, in considerazione del fatto che, a differenza delle altre imprese ferroviarie titolari di Contratti di Servizio affidati dalla regione Puglia, FSE non aveva espresso alcuna richiesta di riaffidamento del servizio di TPLR, essendo stata sottoposta a commissariamento;

- di conseguenza, la citata DGR ha disposto di procedere con gara pubblica ai sensi dell'art. 5, Reg. CE n. 1370/2007, al fine di aggiudicare il servizio di trasporto ferroviario erogato dalla società FSE a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2027, con facoltà di proroga nel limite del 50%, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, punto 4 del Reg. CE n. 1370/2007, esperite le disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza e verificata la permanenza dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990;
- successivamente, con provvedimento del 25.06.2018, depositato il 10.07.2018 e relativo alla procedura 1/2017, il Tribunale di Bari Sezione Fallimentare ha omologato il Concordato preventivo in continuità della società Ferrovie del Sud Est cui questa Regione, pur contestando la consistenza dei propri crediti dedotti in Concordato, ha aderito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 31.01.2018, "...affinché possa essere evitato il fallimento della società con conseguenze più sfavorevoli per la Regione Puglia ed i propri cittadini, nonché per i possibili riflessi sui livelli occupazionali";
- con nota prot. AD/242 del 09.10.2020, ricevuta via PEC in data 13.10.2020 ed acquisita in ingresso al prot. n. AOO_078/3578 del 14.10.2020, la società Ferrovie del Sud Est, facendo seguito alle precedenti note del 29.11.2019 e del 21.07.2020, ha presentato una proposta commerciale finalizzata alla aggiudicazione diretta a decorrere dal 2022 e per la durata di 10 anni, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii.;
- nella predetta proposta commerciale, contenente l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative, la società ha evidenziato infatti le nuove condizioni economico-finanziarie e operative in cui versa la società Ferrovie del Sud Est a seguito dell'omologazione del Piano concordatario e dell'acquisizione di FSE dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a fine 2016, circostanze queste che hanno contribuito al riequilibrio patrimoniale della società e alla riorganizzazione e risanamento delle attività industriali con una riduzione dei costi e un aumento dei ricavi in grado di conferire stabilità ai risultati di bilancio con un costante miglioramento degli standard delle prestazioni;

DATO ATTO che:

- la Giunta Regionale, a fronte dell'offerta commerciale di cui innanzi e degli impegni assunti da FSE nella medesima nota prot. AD/242 del 09.10.2020 ed anche in forza della perdurante validità delle valutazioni operate dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 120 del 31.01.2018, con propria Deliberazione n. 2182/2020 ha pertanto disposto:
 - di revocare parzialmente la DGR n. 1480/2017, nella parte in cui delibera "di disporre, per i servizi ferroviari erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est, l'inizio della procedura di gara ai sensi dell'art. 5, del Reg. CE 1370/2007, al fine di aggiudicare il relativo contratto di servizio a decorrere dal 1 gennaio 2022 e sino al 31.12.2027...";
 - l'aggiudicazione diretta in favore della società Ferrovie del Sud Est del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2031, esperite le disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza e verificata la permanenza dei principi generali dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., da attuarsi sulla base dei km di servizi minimi compatibili con quanto indicato nella DGR 2304/2019 e sulla base di una attenta valutazione dei costi pertinenti nel rispetto del principio di efficienza dei costi di cui al capo II dell'allegato alla Delibera ART n. 154/2019 ed in applicazione del D.M. n. 157 del 28.03.2018 di determinazione del costo standard unitario e/o di stima benchmarking di altre imprese quali elementi di riferimento per la quantificazione della compensazione attribuita;
 - che l'affidamento potrà essere perfezionato soltanto dopo l'avvenuto rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSFISA nei confronti della società Ferrovie del Sud Est e dopo la definizione delle pendenze in atto con regione Puglia, anche mediante strade conciliative, nonchè a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

- di approvare l'allegato "schema di preinformazione" redatto ai sensi dell'art. 7, par. 2 del regolamento CE n. 1370/2007 e ss.mm.ii., relativo alla società Ferrovie del Sud Est e disporne la pubblicazione in sostituzione dell'avviso relativo alla procedura di gara approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S189 del 03/10/2017 prevedendo inoltre che qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l'autorità competente pubblicherà di conseguenza una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data di avvio dell'aggiudicazione diretta o del bando di gara;
- in sostituzione dell'avviso relativo alla procedura di gara avviata con DGR n. 1480/2017, approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S189 del 03.10.2017, in data 04/01/2021 è stato pubblicato l'avviso di pre-informazione al mercato n. 2104-2021-IT previsto dal citato art. 7, par. 2 del reg. CE n. 1370/2007 relativo al suddetto affidamento diretto in favore di Ferrovie del Sud Est, ex art. 5, par. 6 del citato regolamento, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S189 del 04/01/2021;

DATO ATTO altresì che:

- per l'effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 92 co. 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha disposto che "...fino al termine delle misure di contenimento del virus Covid-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...";
- con D.L. n. 221 del 24/12/2021 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sanitaria, ragion per cui, con DGR n. 2232/2021, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 92 co. 4-ter del D.L. n. 18/2020, ha prorogato il contratto di servizio rep. 011020 del 29.12.2009 in essere con Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, sino al perfezionamento della suddetta procedura relativa all'affidamento del contratto di servizio pubblico di trasporto di persone per ferrovia, e comunque non oltre il 31/03/2023;

CONSIDERATO che, come già detto, la DGR n. 2182/2020 ha disposto che l'affidamento diretto in favore di FSE si perfezionasse: a) in caso di definizione delle pendenze in atto con Regione Puglia; b) a seguito di rilascio, alla medesima impresa ferroviaria, del Certificato di Sicurezza da parte di ANSFISA c) a valle della definizione della controversia sottoposta al Consiglio di Stato relativa all'acquisto di FSE da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ("Contenzioso aiuti");

DATO ATTO che, quanto a :

a) definizione delle pendenze in atto con Regione Puglia:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 18/1/2023 si è stabilito, tra l'altro "Di risolvere in via conciliativa i contenziosi insorti tra le parti in relazione alle sanzioni e penalità comminate da Regione Puglia alla società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl sul corrispettivo per il servizio pubblico espletato nelle annualità 2012-2019, approvando lo schema di Accordo di Ricognizione e Conciliazione tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est srl,
- il predetto accordo di Ricognizione e Conciliazione è stato sottoscritto tra le parti in data 31/1/2023 e repertoriato al n. 024895 del 9/2/2023;
- con DD n. 29 del 10/02/2023 si è stabilito di procedere secondo quanto previsto ai punti 3) e 8)
 dell'Accordo di Ricognizione e Conciliazione, al recupero di tutte le somme dovute dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl;
- FSE, con rinunzia agli atti, alle azioni e alle domande formulate nei giudizi pendenti contro Regione Puglia, ha richiesto a ciascun Giudice adito, di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione dei relativi giudizi, con integrale compensazione delle spese di lite;
- Regione Puglia ha provveduto a depositare accettazione delle predette rinunce agli atti e alle azioni;

b) rilascio del Certificato di sicurezza da parte di ANSFISA:

- con nota pec, acquisita da questo Ente al prot. n. 078/23/03/2023-0001323, la società Ferrovie del Sud Est ha trasmesso una relazione sullo stato di avanzamento del procedimento per l'ottenimento del Certificato di Sicurezza nella quale, dopo aver effettuato una sintesi del percorso effettuato dalla stessa ai fini del rilascio della certificazione, ha dichiarato di aver provveduto alle integrazioni documentali richieste da ANSFISA, necessarie a rimuovere la criticità da essa rilevate in fase di esame della documentazione; nella predetta relazione, FSE ha inoltre evidenziato che, durante l'incontro tenutosi con ANSFISA in data 17/03/2023, i responsabili del procedimento di certificazione hanno dichiarato la sostanziale conformità del sistema di gestione della sicurezza della BUFT rispetto ai requisiti dell'All.1 al Reg. Europeo n. 762/2018, a meno di alcuni aspetti da migliorare relativamente ai quali è stato condiviso un programma di aggiornamento;
- durante il predetto incontro, sempre secondo quanto dichiarato da FSE, è stato escluso che l'emissione del Certificato di Sicurezza possa essere emesso entro il mese di marzo 2023, stimando invece come necessari ancora due mesi per porre in essere i correttivi necessari richiesti da ANSFISA, la quale, si prevede, potrà rilasciare il Certificato di Sicurezza entro il mese di giugno 2023;

c) definizione del "Contenzioso Aiuti":

- la controversia, legata al trasferimento della proprietà di FSE a FSI – e al correlato stanziamento economico, è tutt'ora *sub iudice*, in quanto il DM 264 è stato impugnato davanti al TAR e, di seguito, al Consiglio di Stato innanzi al quale il giudizio è tutt'ora pendente;

DATO ATTO che, dei suddetti tre autonomi eventi cui la DGR n. 2182/2020 ha subordinato il perfezionamento dell'affidamento diretto a FSE, si è pienamente verificato quello sub a), riguardante la definizione dei contenziosi in essere tra FSE e Regione Puglia (che, come già detto sono state interamente conciliate) mentre, ad oggi, non risultano ancora verificatisi quello sub b) relativo al rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSFISA e quello sub c) attinente alla definizione del così detto "Contenzioso Aiuti";

CONSIDERATO che:

- a differenza dei due elementi sub a) e sub b) di cui sopra, posti nella DGR n. 2182/2020 quali vere e proprie condizioni sospensive dell'affidamento stesso (in quanto incerti nel loro venire ad esistenza), la previsione sub c), ovvero la definizione del "Contenzioso Aiuti", costituisce invece un mero termine iniziale a decorrere dal quale la volontà di affidamento è destinata a produrre i suoi effetti: non essendo stato tuttavia determinato ex ante, se e in che modo gli ipotizzabili esiti del giudizio (di cui la Regione, si ricorda, non è Parte) potranno incidere sulla effettiva sottoscrizione del Contratto di Servizio, esso necessita di una ulteriore e successiva valutazione tesa ad appurare se FSE conservi le medesime condizioni economico-finanziarie e operative che hanno determinato l'affidamento in suo favore;
- pertanto, le finalità del termine iniziale previsto dalla DGR n. 2182/2020 che, stante la non prevedibilità dei tempi necessari alla definizione del giudizio in essere, rischia di procrastinare ulteriormente e *sine die* il legittimo affidamento già disposto in favore di FSE possono essere parimenti perseguite, avvalendosi, in sede di stipula del nuovo Contratto di Servizio, di apposita clausola risolutiva con facoltà di recesso dal contratto da parte di Regione Puglia, senza che FSE nulla abbia a pretendere per ragioni di danno o indennizzo, nel caso in cui l'amministrazione regionale valuti che gli esiti del giudizio sostanzialmente alterino i presupposti dell'affidamento e/o i requisiti di affidabilità della società affidataria;

DATO ATTO che il Contratto di Servizio di trasporto ferroviario, attualmente vigente tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est, ha imminente scadenza il 31/03/2023, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2232/2021 che ne ha disposto la proroga ai sensi dell'art. l'art. 92 co. 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);

TENUTO CONTO che, in mancanza del possesso, da parte di FSE, del Certificato di Sicurezza ANSFISA (unica, tra le condizioni sospensive previste dalla DGR n. 2182/2020, non ancora avveratasi) non è possibile procedere,

nell'immediatezza ed in continuità con il vigente Contratto di Servizio, al perfezionamento dell'affidamento disposto dalla DGR n. 2182/2020 ed alla conseguente sottoscrizione del Contratto di Servizio, configurandosi in tal modo il concreto rischio di una interruzione del servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale, del quale è necessario garantire la continuità ovvero scongiurare perturbazioni tali da degradarne gli attuali standard di regolarità e sicurezza;

RITENUTO che, al fine di garantire l'interesse pubblico connesso alla continuità in sicurezza ed efficienza del servizio di trasporto ferroviario regionale, è necessario disporre in emergenza, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, una proroga di 3 mesi del Contratto di Servizio rep. n. 011020 del 29.12.2009 in essere tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e precisamente dal 01/04/2023 al 30/06/2023, data quest'ultima entro la quale è prevedibile il rilascio del Certificato di Sicurezza da Parte di ANSFISA;

DATO ATTO che la proroga che si intende disporre con il presente provvedimento:,

- in aderenza a quanto previsto dal Reg. (Ce) n. 1370/2027:
 - ha carattere di emergenza in quanto è finalizzata a scongiurare il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto ferroviario;
 - è consensuale in quanto le Parti reciprocamente vi hanno acconsentito come da nota prot. 078/24/03/2023-0001327 con la quale regione Puglia ha richiesto a FSE disponibilità alla proroga contrattuale, positivamente riscontrata da FSE con nota acquisita al prot. n. 078/27/03/2023-0001353
- coerentemente a quanto previsto anche dalla legislazione nazionale ed in particolare all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016:
 - ➢ è necessaria in quanto costituisce l'unico strumento utilizzabile per assicurare il servizio di trasporto
 ferroviario nelle more che l'affidamento si perfezioni e venga sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio
 a seguito del rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSFISA;
 - ha carattere temporaneo in quanto tesa ad assicurare il passaggio dal Contratto attualmente vigente e avente scadenza 31/03/2023 ed il nuovo Contratto di Servizio;
 - dipende da ragioni oggettivamente estranee all'amministrazione in quanto il ritardo occorso nel rilascio del Certificato di Sicurezza ANSFISA, assunto dalla DGR 2182/2020 quale condizione per il perfezionamento dell'affidamento diretto de quo, non è in alcun modo imputabile a qualsivoglia responsabilità da parte della Regione Puglia, alla cui volontà o potestà non è rimessa neanche la possibilità di accelerarne il procedimento;
 - > non modifica i patti e le condizioni del contratto vigente.

RITENUTO di prevedere sin d'ora che, allo scadere della presente proroga e ottenuto da parte di FSE il Certificato di Sicurezza ANSFISA, qualora non sia stato ancora definito il "Contenzioso Aiuti", si procederà al perfezionamento dell'affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario in favore di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., già disposto con la DGR n. 2182/2020, in parziale modifica della stessa nella parte in cui prevede che tale affidamento possa essere perfezionato, "...a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società (FSE) da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A." e fornire conseguente indirizzo di prevedere all'interno nel nuovo contratto, apposita clausola risolutiva che conceda all'amministrazione affidante la facoltà di recesso, nel caso in cui l'esito del "Contenzioso Aiuti" alteri i presupposti dell'affidamento e/o determini la perdita dei requisiti di affidabilità da parte di FSE, senza che quest'ultima possa aver nulla a pretendere per ragioni di danno o indennizzo;

DATO ATTO che:

- con DPCM 16 novembre 2000, sono attribuite alle regioni le risorse finanziarie di cui all'allegato 2 allo stesso DPCM, in conformità a quanto previsto dai singoli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei Trasporti e le Regioni interessate ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. n.422/1997 e ss. mm. e ii.;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VISTE:

- la D.G.R. n. 1466 del 15/9/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 302 del 7/3/2022, recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE			
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 7/3/2022.			
L'impatto di genere stimato è:			
☐ diretto			
☐ indiretto			
□x neutro			

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come statuito dall'art. 4 della L.R. n. 18 del 2002, stabilirà e comunicherà annualmente, alla società di trasporto interessata, l'importo massimo destinato all'attuazione del presente Accordo.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 e della L.R. 18/2002, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo di:

- 1. **Considerare** quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
- 2. **Prorogare**, in emergenza ed al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto ferroviario per passeggeri, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, il Contratto di Servizio rep. n. 011020 del 29.12.2009, in essere con Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, senza soluzione di continuità e sino al 30/06/2023.
- 3. **Approvare** lo Schema di atto di Proroga in Allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante da sottoscrivere tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. che prevede la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto ferroviario agli stessi patti e condizioni contenuti nel vigente contratto di servizio.
- 4. **Autorizzare** il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l'atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche

- necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01/04/2023), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
- 5. **Prevedere** sin d'ora che, allo scadere della presente proroga e ottenuto da parte di FSE il Certificato di Sicurezza ANSFISA, qualora non sia stato ancora definito il "Contenzioso Aiuti", si procederà al perfezionamento dell'affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario in favore di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., già disposto con la DGR n. 2182/2020, in parziale modifica della stessa nella parte in cui prevede che tale affidamento possa essere perfezionato, "...a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società (FSE) da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".
- 6. Fornire conseguente indirizzo di prevedere, all'interno nel nuovo contratto di servizio, apposita clausola risolutiva che conceda all'amministrazione affidante la facoltà di recesso nel caso in cui l'esito del "Contenzioso Aiuti" alteri i presupposti dell'affidamento e/o determini la perdita dei requisiti di affidabilità da parte di FSE, senza che quest'ultima possa aver nulla a pretendere per ragioni di danno o indennizzo.
- 7. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
- 8. **Demandare** al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ogni altro consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del presente provvedimento alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità Luciana Prosperi

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Giuseppe MERRA

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità Carmela Iadaresta

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate di:

- 1. **Considerare** quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
- 2. **Prorogare**, in emergenza ed al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto ferroviario per passeggeri, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, il Contratto di Servizio rep. n. 011020 del 29.12.2009, in essere con Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, senza soluzione di continuità e sino al 30/06/2023.
- 3. **Approvare** lo Schema di atto di Proroga in Allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante da sottoscrivere tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. che prevede la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto ferroviario agli stessi patti e condizioni contenuti nel vigente contratto di servizio.
- 4. **Autorizzare** il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l'atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01/04/2023), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
- 5. **Prevedere** sin d'ora che, allo scadere della presente proroga e ottenuto da parte di FSE il Certificato di Sicurezza ANSFISA, qualora non sia stato ancora definito il "Contenzioso Aiuti", si procederà al perfezionamento dell'affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario in favore di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., già disposto con la DGR n. 2182/2020, in parziale modifica della stessa nella parte in cui prevede che tale affidamento possa essere perfezionato, "...a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società (FSE) da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".
- 6. Fornire conseguente indirizzo di prevedere, all'interno nel nuovo contratto di servizio, apposita clausola risolutiva che conceda all'amministrazione affidante la facoltà di recesso nel caso in cui l'esito del "Contenzioso Aiuti" alteri i presupposti dell'affidamento e/o determini la perdita dei requisiti di affidabilità da parte di F.S.E., senza che quest'ultima possa aver nulla a pretendere per ragioni di danno o indennizzo.
- 7. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.
- 8. **Demandare** al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ogni altro consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento e la notifica del presente provvedimento alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



ALLEGATO A

ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE EX ART. 8 D.Lgs. n. 422/2008 AI SENSI DELL'ART. 5, PAR. 5 DEL REG. (CE) N. 1370/2007 E SS.MM.II.

tra

la Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'ing. Carmela ladaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata "Regione" o "Ente affidante"),

е

l'impresa esercente affidataria Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con sede in Bari, via G. Amendola, 106/d, CAP 70126, C.F. e P.IVA 05541630728, ai fini del presente atto rappresentata da [•], nato a [•] il [•], (di seguito denominata anche solo "FSE" o "Affidatario"),

ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "Parte" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "Parti",

premesso che

- a) con contratto di servizio rep. rep. 011020 del 29.12.2009 sottoscritto tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della
 L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il "Contratto"), l'Ente affidante ha affidato a FSE l'esercizio del servizio di trasporto pubblico ferroviario, del servizio automobilistico integrativo e/o sostitutivo e del servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- b) ai sensi dell'art. 3 del "Contratto", quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2015;
- c) il medesimo art. 3 del "Contratto" prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la facoltà di prorogare, sino al 31.12.2021 il medesimo contratto;
- d) la Giunta Regionale, con DGR n. 2182/2020, ha deliberato, anche valutando positivamente tanto la proposta commerciale prot. AD/242 del 09.10.2020, quanto "[...] le nuove condizioni economiche- finanziarie operative in cui versa la società Ferrovie del Sud Est [...]" di:
 - revocare, parzialmente, la DGR 1480/2017, nella parte in cui si delibera "di disporre, per i serviziferroviari erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est, l'inizio della procedura di gara ai sensi dell'art. 5, del Reg. CE 1270/2007, al fine di aggiudicare il relativo contratto di sevizio a decorrere dal 1 gennaio 2022 e sino al 31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, p.to 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 [...]";
 - "disporre l'aggiudicazione diretta in favore della Società Ferrovie del Sud Est del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2031 [...]";

- "di disporre che l'affidamento potrà essere perfezionato soltanto dopo l'avvenuto rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSF nei confronti della Società Ferrovie del Sud Est dopo la finizione delle pendenze in atto con Regione Puglia, anche mediante strade conciliative, nonché a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.";
- e) la Giunta Regionale, con DGR n. 2232/2021, ha deliberato di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 92 co. 4-ter del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il quale che ha disposto che "...fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tute le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...") sino al perfezionamento della suddetta procedura relativa all'affidamento del contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, e comunque non oltre il 31/03/2023, il contratto di servizio rep. 011020 del 29/12/2009 in essere con Ferrovie del Sud est e servizi Automobilistici S.r.l., relativamente ai servizi di trasporto;
- f) quanto alla condizione posta dalla DGR 2182/2020, costituita dalla avvenuta definizione delle pendenze in atto con Regione Puglia, con DGR n. 6 del 18/01/2023 la Giunta regionale ha stabilito di risolvere in via conciliativa i contenziosi insorti tra le Parti e ha approvato lo Schema di Accordo di Ricognizione e Conciliazione, sottoscritto tra le Parti in data 31/01/2023, a seguito del quale FSE ha rinunziato agli atti, alle azioni e alle domande formulate nei giudizi pendenti contro Regione Puglia, che a sua volta ha provveduto a depositare relativa accettazione;
- g) quanto invece all'altra condizione posta dalla predetta DGR n. 2182/2020, costituita dal rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSFISA, essa ad oggi non risulta ancora verificatasi: a tal riguardo FSE, con nota pec del 23/03/2023, ha trasmesso una relazione sullo stato di avanzamento del procedimento per l'ottenimento del Certificato di Sicurezza nella quale, ha dichiarato che, stimando come necessari ancora due mesi per porre in essere i correttivi necessari richiesti da ANSFISA, si prevede che il Certificato di Sicurezza venga rilasciato entro il mese di giugno 2023;
- h) con riguardo al termine iniziale di decorrenza del'affidamento disposto con la DGR 2182/2020 infine, coincidente con la definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione di Ferrovie del Sud Est da parte di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. (cd. "Contenzioso Aiuti"), il giudizio è tuttora pendente presso i competenti uffici giudiziari;
- i) in ragione della prossima scadenza del "Contratto" al 31.03.2023, non essendo la stessa compatibile con la possibilità di sottoscrivere il nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico di persone per ferrovia, di cui all'affidamento occorso con DGR n. 2182/2020, in quanto non ancora verificatasi una delle due condizioni esplicitate al p.to 3 del deliberato, il rischio di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale di che trattasi ha richiesto l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare dello stesso;
- j) con Deliberazione n. [•] del [•], la Giunta regionale ha pertanto stabilito di prorogare in emergenza ed al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto ferroviario per passeggeri, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, il Contratto di Servizio rep. n. 011020 del 29.12.2009, in essere con Ferrovie del Sud Est e

Servizi Automobilistici S.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, senza soluzione di continuità e sino al 30/06/2023.

con la medesima Deliberazione, la Giunta regionale ha inoltre previsto che, allo scadere della proroga e ottenuto da parte di FSE il Certificato di Sicurezza ANSFISA, qualora non sia stato ancora definito il "Contenzioso Aiuti", si procederà al perfezionamento dell'affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario in favore di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., già disposto con la DGR n. 2182/2020, in parziale modifica della stessa nella parte in cui prevede che tale affidamento possa essere perfezionato, "...a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell'acquisizione della stessa società (FSE) da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.", e ha fornito conseguente indirizzo di prevedere, all'interno nel nuovo contratto di servizio, apposita clausola risolutiva che conceda all'amministrazione affidante la facoltà di recesso nel caso in cui l'esito del "Contenzioso Aiuti" alteri i presupposti dell'affidamento e/o determini la perdita dei requisiti di affidabilità da parte di FSE, senza che quest'ultima possa aver nulla a pretendere per ragioni di danno o indennizzo.

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed Allegati

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "Atto di Proroga". Costituiscono Allegati al presente "Atto di Proroga" tutti i documenti identificati nel presente "Atto di Proroga" come tali.

Art. 2 - Proroga del Contratto

La durata del "Contratto" rep. n. 011020 del 29.12.2009, relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 5, par 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento attualmente individuata nel 31.03.2023 – fino al 30/06/2023.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, e condizioni di cui al "Contratto" rep. n. 011020 del 29.12.2009, vigente al 31.03.2022 e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo, del Regolamento europeo n. 1370/2007 e ss.mm e ii., delle norme nazionali e regionali, nonché delle misure regolatorie applicabili, alle quali lo stesso si conforma.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo annuo riconosciuto all'Affidatario per l'assolvimento delle prestazioni contrattuali relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario, è calcolato assumendo a base l'importo previsto, pro quota trasporto ferroviario, nel Contratto rep. n. 011020 del 29.12.2009 ed è quello attualmente identificato nel "Contratto", così come sino ad oggi riveniente dall'applicazione dell'adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002. resta valido quanto disposto dall'art. 18 del "Contratto" e della normativa regolatoria applicabile Art. 5 – Cauzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, FSE ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto anche se ad esso non materialmente allegata.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa [•], ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente "Atto di Proroga" sarà risoltodi diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, FSE ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

Art. 7 - Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico di FSE tutte le spese del "Atto di Proroga" e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del "Contratto", del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art. 9 - Trasparenza

Con la stipula del presente "Atto di proroga", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "Atto di proroga" nella misura necessaria per il perseguimentodi eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente "Atto di proroga", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di

affidamento ed esecuzione del presente "Contratto di proroga" (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente "Contratto di proroga" rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono: Per la Regione Puglia: Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela ladaresta, contattabile all'indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI;

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all'indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l'Affidatario [•]:

Titolare del Trattamento è [•], contattabile all'indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile all'indirizzo mail [•]

Il Data Protection Officer è [ullet], contattabile all'indirizzo mail [ullet].

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente "Atto di proroga" saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente "Atto di proroga".

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.			
per la Regione Puglia			
per Ferrovie del Sud Est e ser	vizi automobilistici s.r.l		